



Comando Polizia Locale di Iseo

Comune di Iseo

Piazza Garibaldi n. 10 Iseo – Sito web: www.comune.iseo.bs.it

Sede Comando Piazza Garibaldi 10 Iseo ☎ 030.98.00.93 ✉ fax 030.98.21.821

e-mail: uff.poliziale@comune.iseo.bs.it, poliziale@pec.comune.iseo.bs.it

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



Comando Polizia Locale di Iseo

Comune di Iseo

Piazza Garibaldi n. 10 Iseo – Sito web: www.comune.iseo.bs.it

Sede Comando Piazza Garibaldi 10 Iseo ☎ 030.98.00.93 ✉ fax 030.98.21.821

e-mail: uff.poliziale@comune.iseo.bs.it, poliziale@pec.comune.iseo.bs.it

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le normative di leggi vigenti, disciplina comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità degli spazi e dei Beni pubblici, tutelando la qualità di vita e ambiente con particolare riguardo ai soggetti deboli, anziani, bambini, disabili e soggetti comunque in condizioni di disagio.
2. Il presente Regolamento, per il conseguimento dei fini e degli obiettivi di cui sopra, detta norme autonome o norme integrative nonché speciali disposizioni in materia di:
 - a) Sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - b) Convivenza civile, igiene e pubblico decoro;
 - c) Tutela della quiete pubblica e privata;
 - d) Mestieri ed attività lavorative;
 - e) Mediazione sociale ed educazione alla legalità.
3. Qualora uno stesso fatto o comportamento, vietato dal presente regolamento, sia previsto anche da una disposizione penale, si applica quest'ultima.
4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.



Comando Polizia Locale di Iseo

Comune di Iseo

Piazza Garibaldi n. 10 Iseo – Sito web: www.comune.iseo.bs.it
Sede Comando Piazza Garibaldi 10 Iseo ☎ 030.98.00.93 ✉ fax 030.98.21.821
e-mail: uff.poliziale@comune.iseo.bs.it, poliziale@pec.comune.iseo.bs.it

TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA

Art.2 Disposizioni generali e comportamenti vietati

1. Il Comune di Iseo salvaguardia la sicurezza dei cittadini e la convivenza civile promuovendo il controllo sociale del territorio.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è vietato a chiunque causare pericolo per incolumità ed integrità fisica delle persone, per le loro attività e la loro libera e tranquilla circolazione; è altresì vietato essere motivo di timore, spavento, turbativa o rendere vittima di disturbo qualunque persona impegnata nella attività di vita quotidiana.
E' vietato avere atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti di altri soggetti su strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o impedimento al flusso pedonale o veicolare.
A titolo esemplificativo, in particolare è vietato, avvicinarsi a veicoli distraendo od importunando il conducente alla guida, sdraiarsi per terra o bivaccare sulle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici o gallerie, su monumenti e pertinenze dei luoghi di culto impedendo fruibilità ed accesso a luoghi pubblici e privati;
3. Al fine di prevenire e contrastare situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato o che ne impediscano l'utilizzo, nonché determinino lo scadimento della qualità urbana, è vietato:
 - a) Quando non applicabile alcuna previsione penale relativa alle medesime condotte, manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di essa o sotto di essa installati;
 - b) Quando non applicabile alcuna previsione penale relativa alle medesime condotte, rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di panchine, fontanelle, attrezzi per gioco, barriere, paracarri, segnaletica stradale e cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e di altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;



Comando Polizia Locale di Iseo

Comune di Iseo

Piazza Garibaldi n. 10 Iseo – Sito web: www.comune.iseo.bs.it
Sede Comando Piazza Garibaldi 10 Iseo ☎ 030.98.00.93 ✉ fax 030.98.21.821
e-mail: uff.polizialocale@comune.iseo.bs.it, polizialocale@pec.comune.iseo.bs.it

c) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;

d) Soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi all'uopo dedicati;

e) Limitare il libero utilizzo delle aree di parcheggio o renderne pericoloso o difficoltoso l'accesso.

E' altresì vietato cedere gli scontrini dei parcometri ad altri utilizzatori ed esporli a bordo dei veicoli; gli utilizzatori dovranno chiaramente esporre la "matrice" conservando la "ricevuta" così come indicato sugli stessi; i conducenti dei veicoli in sosta nelle aree a pagamento che, alla richiesta degli agenti della strada non hanno con sé la ricevuta dello scontrino verranno sanzionati in quanto non diretti titolari del biglietto completo, non potendone quindi giustificare il corretto acquisto;

f) Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, circolare mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura in aree pubbliche o aperte al pubblico ed in particolare sotto portici, gallerie, marciapiedi, aree di mercato luoghi molto frequentati da pedoni, costituendo pericolo o creando intralcio agli stessi.

Art.3

Misure a tutela del decoro urbano

Ai fini dell'applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano sono individuati i seguenti siti:

- a) Parco delle Rimembranze di via della Cerca;
- b) Area verde di via G. Garibaldi - Zona Ospedale;
- c) Parco Nulli di via S. Bonomelli;
- d) Giardino Garelli di via Porto Oldofredi;
- e) Scuole, plessi scolastici ed aree recintate prospicienti;
- f) Centro storico del capoluogo e delle singole frazioni;

Art. 4

Tutela della incolumità pubblica

1. A tutela della incolumità pubblica è vietato:

- a) Porre su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, verso la pubblica via o aree aperte al pubblico, verso i cortili o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia adeguatamente collocato in modo da evitare ogni pericolo di distacco e caduta;
- b) Tenere ringhiere e reti di protezione o di cinta delle proprietà in cattivo stato di manutenzione con punte e sporgenze pericolose verso i passanti;
- c) Collocare oggetti di qualsiasi specie su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di corsi d'acqua, o in ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria e l'altrui incolumità.



Comando Polizia Locale di Iseo

Comune di Iseo

Piazza Garibaldi n. 10 Iseo – Sito web: www.comune.iseo.bs.it
Sede Comando Piazza Garibaldi 10 Iseo ☎ 030.98.00.93 ✉ fax 030.98.21.821
e-mail: uff.polizialocale@comune.iseo.bs.it, polizialocale@pec.comune.iseo.bs.it

Art.5

Prevenzione di situazioni che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi

1. Ferme restando le norme penali e di pubblica sicurezza vigenti, è vietato, anche a bordo di veicoli, fermarsi e domandare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione su strada, ovvero con soggetti che per l'atteggiamento, le modalità di comportamento, manifestano di esercitare tale attività.
2. Sulle strade, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dell'intero territorio comunale, è vietato assumere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, risultino pericolosi per la circolazione stradale in quanto idonei e finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, fermare o rallentare gli stessi; è altresì vietato assumere comportamenti che, per le medesime finalità, turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati.

Art. 6

Incendi ed esalazioni moleste

1. Al fine di prevenire situazioni di pericolo, in luoghi pubblici, è vietato effettuare accensioni anche potenzialmente pericolose con energia elettrica, fuochi o altro, esplodere petardi, gettare oggetti accesi e liquidi infiammabili;
2. Fatte salve deroghe, previste da disposizioni speciali relative all'esercizio di attività agricole svolte al di fuori del centro abitato, su tutto il territorio comunale è vietato l'incendio di rifiuti sia in area pubblica che privata nonché la combustione all'aperto di sostanze vane consistenti in scarti di lavorazione o rifiuto;

Art. 7

Sicurezza degli edifici pubblici e privati

1. Ferme restando e conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento edilizio comunale e nel regolamento di igiene, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, nonché le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in modo da prevenire esalazioni, pericoli, rovina o allagamenti;
2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in modo tale da non creare pericoli per la sicurezza, in particolare in materia di rischio incendi o crolli e devono altresì essere tenuti in modo tale da non creare nocumento per l'igiene pubblica;



Comando Polizia Locale di Iseo

Comune di Iseo

Piazza Garibaldi n. 10 Iseo – Sito web: www.comune.iseo.bs.it

Sede Comando Piazza Garibaldi 10 Iseo ☎ 030.98.00.93 ✉ fax 030.98.21.821

e-mail: uff.polizialocale@comune.iseo.bs.it, polizialocale@pec.comune.iseo.bs.it

3. E' fatto obbligo ai proprietari, ai gestori, agli affittuari, agli amministratori o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia a qualsiasi titolo responsabile, di sgombrare la neve sui marciapiedi o le parti di pubblica via prospicienti gli stessi al fine di prevenire ogni pericolo per l'incolumità pubblica.
4. Al fine di prevenire situazioni di degrado, incuria e abbandono favorenti l'insediamento abusivo di soggetti e l'insorgere di fenomeni di illegalità, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori di edifici dismessi o abbandonati, di provvedere alla messa in sicurezza degli stessi. I proprietari, gli amministratori ed i conduttori sono tenuti in particolare a rimuovere rifiuti, sterpaglie ed ogni manufatto o veicolo introdotti nell'edificio o nella sua pertinenza. Sono altresì tenuti ad inibire l'accesso alle aree ed agli edifici interessati anche mediante il mantenimento delle idonee misure adottate.

ART.8

Conduzione e custodia di cani ed altri animali

1. Fatte salve le norme penali, le disposizioni di legge statali e regionali in materia di animali, le ordinanze della pubblica autorità concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con l'esclusione delle aree per cani appositamente individuate, è fatto obbligo ai conduttori di cani di utilizzare il guinzaglio.
Nelle spiagge e nei lidi pubblici o privati è vietato fare immergere i cani alla presenza di bagnanti per non costituire pericolo o generare allarme nei soggetti intenti al bagno. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le private recinzioni, anche solo con la testa, rischiando di mordere i passanti sulla pubblica via;
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
3. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo, danno o spavento a persone o cose e siano sottoposti in ogni momento a custodia. Al detentore potrà essere ingiunto di allontanare l'animale molesto o di adottare le misure idonee ad evitare il disturbo;
4. In ambito urbano e luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, è vietato condurre cani non detenendo a cura del conduttore, attrezzature o strumenti opportuni ed idonei a rimuovere o contenere escrementi;



Comando Polizia Locale di Iseo

Comune di Iseo

Piazza Garibaldi n. 10 Iseo – Sito web: www.comune.iseo.bs.it
Sede Comando Piazza Garibaldi 10 Iseo ☎ 030.98.00.93 ✉ fax 030.98.21.821
e-mail: uff.polizialocale@comune.iseo.bs.it, polizialocale@pec.comune.iseo.bs.it

5. E' sempre fatto obbligo di raccogliere gli escrementi degli animali condotti, qualora vengano prodotti e depositati in luogo pubblico, aperto al pubblico o di pubblico uso;
6. Per l'inosservanza di ogni altra disposizione concernente la conduzione e la custodia di cani e di altri animali, non espressamente sanzionata dalla Legge o dalle Autorità Competenti, si applicano le sanzioni previste dall'art.21 del presente regolamento.

CAPO II

CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art.9

Comportamenti contrari all'igiene e al pubblico decoro

1. Al fine di garantire la civile convivenza e di assicurare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro, quando non sia applicabile alcuna previsione penale alle medesime condotte, è fatto divieto di:
 - a) imbrattare o danneggiare monumenti, facciate di edifici pubblici e privati;
 - b) collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici e monumenti, senza preventiva autorizzazione;
 - c) praticare giochi di qualsivoglia genere su aree pubbliche, quali parchi, giardini, portici o gallerie ed in ogni caso in presenza di persone in modo tale da costituire pericolo per la sicurezza delle stesse;
 - d) praticare in luogo pubblico, nei parchi e nei giardini forme di naturismo;
 - e) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età previsto ed indicato presso gli stessi;
 - f) utilizzare le strutture sportive all'aperto adibendole ad uso diverso da quello per le quali sono state destinate; è fatto altresì l'obbligo di rispettare gli orari e le disposizioni organizzative che ne regolano la fruibilità e che sono espresse presso le strutture stesse;
 - g) lanciare, depositare e gettare su area pubblica o di suo pubblico volantini o simili; è vietato il volantinaggio appoggiando le stampe sui tergicristalli o altre parti delle vetture in sosta; è vietato il volantinaggio brevi manu nelle aree mercatali ed è consentito nelle pertinenze degli stessi, previa autorizzazione dell'Autorità Comunale; la presente disposizione non si applica al volantinaggio effettuato a scopo di propaganda o in formazione politica ad opera di partiti o movimenti riconosciuti e registrati;
 - h) compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico, operazioni di lavaggio di qualsiasi oggetto o veicolo;
 - i) immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possano offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio.



Comando Polizia Locale di Iseo

Comune di Iseo

Piazza Garibaldi n. 10 Iseo – Sito web: www.comune.iseo.bs.it

Sede Comando Piazza Garibaldi 10 Iseo ☎ 030.98.00.93 ✉ fax 030.98.21.821

e-mail: uff.polizialocale@comune.iseo.bs.it, polizialocale@pec.comune.iseo.bs.it

Art. 9-bis Decoro urbano

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.8, comma 3 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n.48, sono individuate le seguenti aree alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 9, a chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette in violazione dei divieti di stazionamento e occupazione:
 - a) Vicinanze parcheggi e aree aperte al pubblico dei plessi scolastici di ogni grado;
 - b) Parchi, spiagge comunali, aree protette, giardini comunali e piste ciclopedonali o comunque aree verdi attrezzate pubbliche o private aperte al pubblico;
 - c) Parcheggi e aree aperte al pubblico nei pressi di supermercati, centri commerciali e attività commerciali in genere, comprese le aree mercato su tutto il territorio comunale;
 - d) vicinanze parcheggi, e aree aperte al pubblico, nei pressi di Ospedali, Case di Cura, RSA, luoghi di culto, oratori e cimiteri;
 - e) Aree urbane in cui insistono complessi monumentali, istituti e luoghi di cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici;
 - f) Zona vicinanze stazione ferroviaria e parcheggi adiacenti alla stessa;
 - g) Zona centro storico perimetro compreso tra via Canneto; via Airone; via Gorzoni; via Mier; via Roma; via Martiri della Libertà e lungolago Marconi.
2. Senza l'espressa autorizzazione da parte del Comune, è vietato occupare il suolo aperto all'uso pubblico, in relazione alla superiore esigenza di garantire la sicurezza della circolazione di pedoni, veicoli o animali, nonché dell'ordinato assetto del territorio e del decoro urbano.
3. Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall'articolo 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto – che compendia anche il connesso diritto di stazionamento – non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica degli altri cittadini.
4. Costituisce promanazione vietata di tale diritto, il suo esercizio strumentale a effettuare azioni di contatto commerciale o mendicizia con manifestazioni evidenti di fisico impedimento o obiettiva compulsione psicologica della libertà delle persone circolanti su strada, nonché lo stazionamento in dette aree con tende o altre forme di campeggio.
5. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €.100,00 a €.300,00 e delle sanzioni amministrative accessorie, le violazioni di cui sopra comportano, per chi abbia accertato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore, l'ordine di allontanamento di cui all'art.9, del D.L. n.14/2017, come convertito dalla Legge n.48/2017.



Comando Polizia Locale di Iseo

Comune di Iseo

Piazza Garibaldi n. 10 Iseo – Sito web: www.comune.iseo.bs.it
Sede Comando Piazza Garibaldi 10 Iseo ☎ 030.98.00.93 ✉ fax 030.98.21.821
e-mail: uff.poliziale@comune.iseo.bs.it poliziale@pec.comune.iseo.bs.it

6. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso, non può fare ingresso in alcuna delle aree sopra elencate a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad € 900,00, il personale che ha accertato la violazione, intima al trasgressore di allontanarsi dall'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta, in caso di reiterazione della condotta, di adozione del provvedimento di cui all'art.10, comma 2, del D.L. n.14/2017, come convertito dalla Legge n.48/2017.
7. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 (ubriachezza manifesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice Penale, nonché dell'art.27 della L.R. 6/2010 (vendita abusiva).

Art.10

Altri comportamenti vietati

1. A tutela dell'igiene e del pubblico decoro, è inoltre vietato:
 - a) ammassare ai lati delle case o innanzi delle medesime oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico, è comunque subordinato ad autorizzazione;
 - b) ammassare, su balconi o terrazzi nonché nei cortili, anditi, passaggi, portici e scale, relitti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili, quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento di area pubblica o di uso pubblico;
 - d) vendere, offrire merci o servizi, seppur con il prescritto titolo autorizzativo alla vendita/distribuzione, con grida o altri comportamenti molesti, in particolare davanti ad ospedali, case di riposo, luoghi di culto o strutture sportive;
 - e) effettuare su area pubblica o di uso pubblico, qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare veicoli, mobili, verniciare oggetti, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
 - f) fatti salvi i soggetti ed i luoghi autorizzati, è vietato somministrare qualunque tipo di alimento ad animali selvatici ed in particolare a piccioni, colombe e simili;
 - g) nel centro storico è vietato stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne, nonché esporre oggetti che possano causare diminuzione del decoro dell'immobile;



Comando Polizia Locale di Iseo

Comune di Iseo

Piazza Garibaldi n. 10 Iseo – Sito web: www.comune.iseo.bs.it

Sede Comando Piazza Garibaldi 10 Iseo ☎ 030.98.00.93 ✉ fax 030.98.21.821

e-mail: uff.polizialocale@comune.iseo.bs.it, polizialocale@pec.comune.iseo.bs.it

Art.11

Insedimenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte

1. E' vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato a tale scopo.
La Polizia Locale procede ad allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate. Procede altresì a far abbattere e/o rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati su area pubblica o di uso pubblico. Per le aree private, l'abbattimento e la rimozione delle occupazioni, nonché il ripristino delle condizioni di igiene, è attuato previa notifica del relativo provvedimento ai soggetti interessati;
2. Contestualmente alle operazioni di cui al Comma precedente, qualora l'insediamento sia collegato a fenomeni di marginalità, la Polizia Locale attiva le strutture comunali di assistenza sociale, di supporto logistico ed i servizi di assistenza medico sanitaria necessari.

Art.12

Recinzione, manutenzione e decoro di terreni e fabbricati

1. Ogni terreno deve essere sempre tenuto in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità.
2. Le recinzioni private, di qualsiasi tipo o genere, prospicienti o confinanti sulla pubblica via, devono essere tenute in buono stato di manutenzione, tali comunque da evitare qualsiasi pericolo per i pedoni o veicoli che transitano nei pressi.

E' vietato, salvo autorizzazioni, effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o sulle facciate degli edifici privati, muri, manufatti o infrastrutture prospicienti la pubblica via.

L'amministrazione comunale provvede alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto offensivo, blasfemo o contrario al pubblico decoro. Per gli edifici privati la copertura delle scritte è effettuata a cura dei proprietari, dei gestori o di chi abbia disponibilità degli edifici o ne sia responsabile; qualora si indugi sulla copertura delle scritte, l'amministrazione comunale, previo avviso alla proprietà, può procedere alla copertura d'ufficio, concordando con essa le modalità d'intervento ed il relativo costo a carico della proprietà stessa.



Comando Polizia Locale di Iseo

Comune di Iseo

Piazza Garibaldi n. 10 Iseo – Sito web: www.comune.iseo.bs.it
Sede Comando Piazza Garibaldi 10 Iseo ☎ 030.98.00.93 ✉ fax 030.98.21.821
e-mail: uff.poliziale@comune.iseo.bs.it, poliziale@pec.comune.iseo.bs.it

Art.13

Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nei viali e comunque nelle aree pubbliche è vietato:
 - a. Danneggiare la vegetazione, sia arbustiva che arborea, in qualsiasi modo;
 - b. Procurare pericolo o molestie alla fauna presente in parchi e giardini;
 - c. Circolare con veicoli, ad eccezione di quelli adibiti alla manutenzione;
 - d. Calpestare le aiuole o bivaccare all'interno di esse;
2. Senza preventiva autorizzazione, nei parchi e nei giardini pubblici e comunque nelle aree pubbliche vietato installare tavoli, panche o altre attrezzature, accendere fuochi o installare bracieri;
3. E' vietato salire su alberi, appendervi, affiggervi o legarvi qualsiasi cosa, scuoterli, percuoterli o anche solo parzialmente danneggiarli;
4. Nel Parco delle Rimembranze, salvo diversa autorizzazione, è vietato apporre tavoli e sedie, introdurre cani privi di guinzaglio od altro mezzo idoneo di ritenuta ed ostruire con qualsiasi occupazione o deposito le vie di accesso sulla pubblica via;

Art.14

Disposizioni sul verde privato

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada i proprietari, gli amministratori e i conduttori di aree verdi e giardini hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di siepi, piantagioni, fronde e rami prospicienti su aree pubbliche o aperte al pubblico al fine di evitare ogni situazione di pericolo e di lesione al decoro urbano.
2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.
3. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di mantenere in condizioni decorose e senza accumulo di rifiuti di qualsiasi genere, giardini ed aree verdi prospicienti o visibili da strade e aree pubbliche.



Comando Polizia Locale di Iseo

Comune di Iseo

Piazza Garibaldi n. 10 Iseo – Sito web: www.comune.iseo.bs.it
Sede Comando Piazza Garibaldi 10 Iseo ☎ 030.98.00.93 ✉ fax 030.98.21.821
e-mail: uff.polizialocale@comune.iseo.bs.it, polizialocale@pec.comune.iseo.bs.it

CAPO III

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art.15

Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita e della convivenza civile.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, regionali o altre disposizioni in materia di attività rumorose temporanee, chiunque eserciti una attività, un'arte, un mestiere o un'industria deve usare gli accorgimenti per evitare di disturbare, nei luoghi pubblici e privati, la quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in relazione al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è cagionato e tenuto conto del riposo dei bambini e degli anziani e delle persone malate e svantaggiate.
3. Gli operatori impegnati in cantieri edili utilizzando mezzi o strumenti rumorosi quali martelli pneumatici, levigatori, ecc. dovranno osservare i seguenti orari per l'esecuzione dei lavori:

Giorni feriali:

- periodo dal 01 ottobre al 31 marzo: dalle ore 08.00 alle ore 19.00;
- periodo dal 01 aprile al 30 settembre dalle ore 07.30 alle ore 19.30;
- il sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00 in ogni periodo dell'anno;
- nelle giornate domenicali e festive non è possibile effettuare i lavori di cui sopra in ogni periodo dell'anno.

Sono esenti dal rispetto degli orari di cui sopra i lavori effettuati per pubblica utilità.

Art 16

Artisti di strada

1. Gli artisti di strada esercitano le attività rientranti nel campo delle arti figurative, della musica, della recitazione (mimi e burattinai) e dei giochi di abilità e prestigio, comunque nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni delle autorità competenti;



Comando Polizia Locale di Iseo

Comune di Iseo

Piazza Garibaldi n. 10 Iseo – Sito web: www.comune.iseo.bs.it
Sede Comando Piazza Garibaldi 10 Iseo ☎ 030.98.00.93 ✉ fax 030.98.21.821
e-mail: uff.polizialocale@comune.iseo.bs.it, polizialocale@pec.comune.iseo.bs.it

2. Gli stessi potranno esibirsi solamente nei luoghi di seguito indicati:

- Largo Zanardelli;
- Giardini Garibaldi;
- Lungolago Marconi, lato lago slargo fronte civico 12;
- Lungolago Marconi, lato lago slargo fronte via Nino Archetti.

3. Agli artisti è vietato:

- a) prevedere e chiedere il pagamento di biglietti o di corrispettivi di denaro predeterminati per l'esibizione e l'attività, pubblicizzare le stesse, occupare il suolo pubblico con strutture e pedane che non siano strettamente necessarie per l'attività e con una superficie massima di due metri quadrati.
- b) impiegare strumenti da punta o taglio, fuoco, esibire animali ammaestrati, esotici o pericolosi, effettuare giochi pericolosi per l'artista e per il pubblico, vendere qualsiasi merce od oggetto, speculare sulla altrui credulità.
- c) impedire la visibilità delle vetrine o ostacolare gli accessi di attività commerciali, artigianali o di altre attività aperte al pubblico nonché di edifici privati.
- d) intralciare il traffico veicolare e pedonale. L'esibizione in una via o piazza non deve protrarsi oltre le due ore di tempo massimo.
- e) protrarre la loro esibizione oltre le ore 22.00;
- f) sostare ed esibirsi in spazi diversi da quelli individuati nel comma 2.

4. Ogni artista deve preventivamente comunicare la propria presenza al Comando di Polizia Locale almeno quarantotto ore prima l'esecuzione della propria attrazione, allegando un documento di identità e potrà occupare il suolo pubblico, per un massimo di dieci giornate annue.

La comunicazione dovrà essere inviata anche al fine di valutare da parte della Polizia Locale la possibilità di sovrapposizione con altre manifestazioni od eventi precedentemente autorizzati.

Non è consentito l'uso di alcuna amplificazione, sia per gli strumenti, sia per la voce.

La Polizia Locale può disporre la cessazione dell'esibizione e lo spostamento dell'artista in altra località qualora si manifestino necessità per motivi viabilistici o di sicurezza.

Gli artisti, al termine della loro esibizione, devono mantenere adeguatamente pulita l'area utilizzata per l'attività da rifiuti, liquidi ed oggetti insudicianti;



Comando Polizia Locale di Iseo

Comune di Iseo

Piazza Garibaldi n. 10 Iseo – Sito web: www.comune.iseo.bs.it
Sede Comando Piazza Garibaldi 10 Iseo ☎ 030.98.00.93 ✉ fax 030.98.21.821
e-mail: uff.polizialocale@comune.iseo.bs.it, polizialocale@pec.comune.iseo.bs.it

5. Gli eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale, potranno essere autorizzati in deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo.
Le eventuali deroghe, dovranno rispettare le condizioni di sicurezza delle persone con particolare attenzione alle norme riguardanti l'ordine pubblico.

ART.17

Negozi ed articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici, riservata esclusivamente ai maggiorenni, è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza e dalle cui vetrine non sia possibile scorgere l'interno del locale o specifici prodotti in vendita.
2. Negli esercizi commerciali, in cui si vendono anche altri articoli in libera vendita, deve essere comunque salvaguardata la necessaria riservatezza. Gli articoli erotici devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente accessibili o visibili.

TITOLO III

MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

Art. 18

Mediazione sociale ed educazione alla legalità

1. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti. La Polizia Locale e gli uffici dell'amministrazione comunale pongono alla base delle loro azioni la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali educando al rispetto delle norme di convivenza. Tali strutture collaborano con gli istituti scolastici, le famiglie e i centri di aggregazione, per l'educazione alla legalità dei giovani.
2. Il Comune favorisce altresì lo sviluppo della cultura della mediazione e del comportamento riparatorio, con particolare riferimento alla mediazione in ambito sociale e penale, favorendo e sostenendo l'integrazione tra strutture comunali (Polizia Locale e servizi sociali ed educativi) e soggetti diversi (quali oratori, scuole e associazioni), nei seguenti ambiti:
 - mediazioni in ambito sociale e penale;
 - mediazione inter familiare;
 - interventi rivolti al contesto scolastico per gestire e prevenire fenomeni di evasione all'obbligo scolastico, di bullismo e di disagio scolastico;
 - sostegno ed orientamento per la famiglia e per la sicurezza urbana.



Comando Polizia Locale di Iseo

Comune di Iseo

Piazza Garibaldi n. 10 Iseo – Sito web: www.comune.iseo.bs.it

Sede Comando Piazza Garibaldi 10 Iseo ☎ 030.98.00.93 ✉ fax 030.98.21.821

e-mail: uff.polizialocale@comune.iseo.bs.it, polizialocale@pec.comune.iseo.bs.it

3. Gli addetti al servizio suddetto possono, in particolare, convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto, cercando di ricomporre le situazioni di disagio e verbalizzando le conclusioni dell'incontro.

Nel caso in cui la mediazione venga svolta da personale appartenente alla Polizia Locale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, verbalizzando gli impegni presi dalle parti in questione, la sanzione amministrativa pecuniaria applicata sarà sempre quella minima.

I verbali/accordi possono essere stipulati solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.

4. Il verbale redatto sull'accordo raggiunto ("Accordo di Ricomposizione") costituisce, una volta sottoscritto dalle parti, formale impegno al rispetto.

L'accordo può prevedere specifiche misure mirate alla eliminazione/riparazione delle conseguenze di comportamenti disturbanti, quando si ritengano le stesse più consone al ravvedimento del trasgressore, specie se minore, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività. Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo alla ponderazione tra danno e misure adottate.

Art. 19

Minori in difficoltà

1. Il Comune assicura gli interventi urgenti nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati, o che si trovano nelle condizioni previste dall'art.403 del Codice Civile, inserendoli in appositi centri di accoglienza.
2. Le strutture comunali di Polizia Locale e dei servizi socio educativi collaborano, d'intesa con le pubbliche amministrazioni interessate, per l'adozione dei suddetti interventi.



Comando Polizia Locale di Iseo

Comune di Iseo

Piazza Garibaldi n. 10 Iseo – Sito web: www.comune.iseo.bs.it
Sede Comando Piazza Garibaldi 10 Iseo ☎ 030.98.00.93 ✉ fax 030.98.21.821
e-mail: uff.poliziale@comune.iseo.bs.it, poliziale@pec.comune.iseo.bs.it

TITOLO IV

SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

CAPO I SISTEMA SANZIONATORIO

ART.20 Accertamento violazioni

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla Polizia Locale. Per l'accertamento delle violazioni ivi contenute sono altresì competenti tutti gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Gli atti di accertamento ed il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla legge 24 novembre 1981 n.689 e dalle delibere della Giunta Comunale vigenti ed adottate ai sensi del secondo comma dell'art.16 della legge.

ART.21 Sanzioni

1. Le infrazioni alle disposizioni al presente regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 (venticinque) a 500,00 (cinquecento) euro, secondo quanto previsto dall'art.7 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).
Ai sensi dell'art.16, comma 2 della Legge 689/81 è previsto il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad € 100,00 (Eurocento/00) a titolo di oblazione.

Fatte salve le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, qualora in relazione alla violazione del regolamento di Polizia Urbana sia necessario e possibile ripristinare lo stato dei luoghi, cessare una attività vietata o rimuovere opere od oggetti vietati, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendo immediatamente tale obbligo al trasgressore. Se quanto disposto viene immediatamente eseguito l'agente ne dà atto nel verbale di accertamento.



Comando Polizia Locale di Iseo

Comune di Iseo

Piazza Garibaldi n. 10 Iseo – Sito web: www.comune.iseo.bs.it
Sede Comando Piazza Garibaldi 10 Iseo ☎ 030.98.00.93 ✉ fax 030.98.21.821
e-mail: uff.poliziale@comune.iseo.bs.it, poliziale@pec.comune.iseo.bs.it

Qualora il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione non siano immediatamente attuabili, l'agente accertatore trasmette il verbale di accertamento con il rapporto al Comando della Polizia Locale per l'emanazione di un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto obbligato, o vi ottemperi oltre i tempi previsti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 (cinquanta) ad euro 500,00 (cinquecento), fatte salve l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e le azioni risarcitorie dei soggetti che ne hanno titolo.

CAPO II

NORME FINALI

Art. 22

Comunicazione

1. L'amministrazione comunale promuove la più ampia comunicazione delle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana mediante specifiche iniziative divulgative ed illustrative, rivolte anche a comunità e soggetti di origine straniera.

Art. 23

Abrogazioni

1. E' abrogato il Regolamento di Polizia Urbana precedentemente adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 25 del 06/03/90 nonché ogni altra disposizione prevista da regolamenti ed ordinanze comunali contraria od incompatibile con le norme del presente regolamento.



Comando Polizia Locale di Iseo

Comune di Iseo

Piazza Garibaldi n. 10 Iseo – Sito web: www.comune.iseo.bs.it

Sede Comando Piazza Garibaldi 10 Iseo ☎ 030.98.00.93 ✉ fax 030.98.21.821

e-mail: uff.poliziale@comune.iseo.bs.it, poliziale@pec.comune.iseo.bs.it

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1	Finalità, oggetto e ambito di applicazione
TITOLO II	NORME DI COMPORTAMENTO
CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA
Art.2	Disposizioni generali e comportamenti vietati
Art.3	Misure a tutela del decoro urbano
Art.4	Tutela della incolumità pubblica
Art.5	Prevenzione di situazioni che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi
Art.6	Incendi ed esalazioni moleste
Art.7	Sicurezza degli edifici pubblici e privati
Art.8	Conduzione e custodia di cani ed altri animali
CAPO II	CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO
Art.9	Comportamenti contrari all'igiene ed al pubblico decoro
Art.9-bis	Decoro urbano
Art.10	Altri comportamenti vietati
Art.11	Insedimenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte
Art.12	Recinzione, manutenzione e decoro di terreni e fabbricati
Art.13	Disposizioni particolari di salvaguardia del verde
Art.14	Disposizioni sul verde privato
CAPO III	TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA
Art.15	Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata
Art.16	Artisti di strada
Art.17	Negozi ed articoli per soli adulti



Comando Polizia Locale di Iseo

Comune di Iseo

Piazza Garibaldi n. 10 Iseo – Sito web: www.comune.iseo.bs.it

Sede Comando Piazza Garibaldi 10 Iseo ☎ 030.98.00.93 ✉ fax 030.98.21.821

e-mail: uff.poliziale@comune.iseo.bs.it, poliziale@pec.comune.iseo.bs.it

TITOLO III MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

Art.18 **Mediazione sociale ed educazione alla legalità**
Art.19 **Minori in difficoltà**

TITOLO IV SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

CAPO I SISTEMA SANZIONATORIO

Art.20 **Accertamento violazioni**
Art.21 **Sanzioni**

CAPO II NORME FINALI

Art.22 **Comunicazione**
Art.23 **Abrogazioni**